

neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/98⁽²⁾, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 dipende dall'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/98⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1998/1999 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1998/1999 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- gli aiuti ai distillatori,
- gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato,
- i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1998/1999 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- l'aiuto ai distillatori,
- l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato,

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1998/1999, dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

⁽¹⁾ GU L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 24.